

Venezia, 3 ottobre 2011

Benedetto Croce ministro e la prima legge sulla tutela del paesaggio

Nel suo *Breve trattato del paesaggio* (1997), recentemente tradotto da Sellerio, Alain Roger fa un'osservazione interessante: nel 1912 tre grandi intellettuali europei osservarono, indipendentemente l'uno dall'altro, che il paesaggio non è natura ma storia, ed è per questo che lo "vediamo" attraverso il filtro della letteratura e dell'arte. Questo più o meno scrissero in Francia Charles Lalo, in Germania Georg Simmel, in Italia Benedetto Croce. Tanta sintonia si spiega per il comune riferirsi a un *topos* classico, quello secondo cui «la natura s'ingegna a imitare l'arte», come scrisse Ovidio (*simulaverat artem ingenio natura suo: Metamorfosi* III, 158-9); ma riflette lo spirito del tempo di quel principio di secolo, quando i movimenti per la conservazione del paesaggio si affermavano in tutta Europa.

Ma il ruolo di Benedetto Croce rispetto al paesaggio italiano non si limita alle riflessioni di un grande intellettuale. A lui si deve infatti, nel brevissimo periodo in cui fu ministro della Pubblica Istruzione nel governo Nitti, la prima legge italiana per la tutela del paesaggio. Prima di ricostruire come a tale legge si giunse, sarà bene porla in prospettiva a partire dal presente: ricordando prima di tutto che massima peculiarità della tutela del paesaggio in Italia è il suo rango costituzionale: l'Italia fu infatti il primo Paese al mondo a porla fra i principi fondamentali dello Stato (art. 9, comma 2: *La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*).

Non meno significativo è, nella nostra tradizione giuridica e civile, l'intimo legame tra tutela del paesaggio e tutela del patrimonio storico-artistico, che lo stesso art. 9 Cost. sancisce con linguaggio cogente. Di questo legame possiamo rintracciare radici assai antiche, andando indietro fino all'ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 21 agosto 1745, che simultaneamente impose la conservazione delle antichità di Taormina e dei boschi del Carpinetto a monte di Mascali col "castagno dei cento cavalli" (oggi nel Parco dell'Etna). Autore del provvedimento fu il vicerè di Sicilia Bartolomeo Corsini, nipote di Clemente XII, il papa a cui dobbiamo importantissime norme di tutela (1733) e la fondazione del Museo Capitolino, e fratello del card. Neri Corsini, ispiratore del "patto di famiglia" Medici-Lorena (1737) che assicurò a Firenze in perpetuo le collezioni medicee. Si vede così quanto tre importanti Stati d'Italia fossero in sintonia tra loro, e come quello della tutela sia un linguaggio comune, un filo di continuità nella nostra storia, con origini precocissime rispetto al resto del mondo. A questa intima congiunzione di paesaggio e patrimonio storico e artistico, fortemente affermata dall'art. 9 Cost., ben corrisponde la legislazione ordinaria: secondo un grande giurista, Sabino Cassese, si può anzi dire che l'art. 9 della

Costituzione fu di fatto la “costituzionalizzazione” delle due leggi Bottai, una sul patrimonio artistico l’altra sul paesaggio, approvate entrambe nel giugno 1939. Affermazione che può sorprendere, poiché le leggi Bottai furono approvate da un governo fascista, mentre la Costituzione è il prodotto della Costituente, nata dalla resistenza al fascismo e dai disastri di una guerra che dal fascismo fu voluta. Ma Cassese ha indubbiamente ragione: questa straordinaria continuità si spiega anzi benissimo, poiché le due leggi Bottai non ebbero nulla di specificamente fascista. Esse furono, di fatto, la rielaborazione delle due grandi leggi dell’Italia liberale: la legge Rava-Rosadi del 1909 sulla tutela del patrimonio storico e artistico e, appunto, la legge Croce per la difesa del paesaggio. Queste due leggi sono, da allora ad oggi, il fondamento della cultura italiana della tutela, oggi tradotta nel Codice dei BBCC e del Paesaggio (2004, con modifiche del 2006 e del 2008). Si può dunque dire che la legge Croce del 1920, passando attraverso la riformulazione della legge Bottai del 1939, ha determinato l’art. 9 della Costituzione del 1948, e infine la legge ordinaria oggi vigente.

Prima di parlare in dettaglio della legge Croce, sarà qui necessario evocare le origini della legge Rava-Rosadi del 1909. Come ho accennato, la tradizione, civile e giuridica, di tutela del patrimonio artistico e archeologico è assai antica (anzi, la più antica del mondo) negli antichi Stati italiani, da Venezia a Palermo. Ma che cosa accadde di questa tradizione dopo il conseguimento dell’unità nazionale fra 1859 e 1870? Prima di rispondere, è bene ricordare che, degli antichi Stati italiani, quello che meno aveva partecipato alla quasi corale creazione di coerenti norme di tutela fu proprio lo Stato-guida del processo di unificazione, il regno di Sardegna.

Le azioni di tutela che vi furono previste dal Regio Brevetto del re Carlo Alberto nel 1832 avevano infatti un espresso limite: i «provvedimenti (...) proprii a promuovere la ricerca, e ad assicurare la conservazione» degli oggetti di antichità e d’arte dovevano comunque esser tali da potersi attuare «senza ledere il diritto di proprietà». Lo Statuto Albertino del 1848 riaffermò il principio che «Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili» (art. 29), temperandolo appena con l’ipotesi di esproprio dietro «giusta indennità» quando lo esigesse «l’interesse pubblico legalmente accertato». Enorme è la distanza dalle norme in vigore a metà Ottocento negli Stati pontifici e nelle Due Sicilie (ma anche in Toscana, a Modena e a Parma) dove la pubblica utilità era chiaramente sovraordinata alla proprietà privata.

Una tal difformità di cultura giuridica, di prassi amministrativa e di tradizione civile è probabilmente una delle cause che resero lungo e penoso il cammino verso una legge nazionale di tutela, che coordinasse le norme degli Stati preunitari o meglio le superasse con nuove norme coerentemente estese a tutto il Regno d’Italia. Esso adottò come legge fondamentale lo Statuto albertino; e in sintonia con esso il Codice Civile del 1865 definì la proprietà come «il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta,

purché non se ne faccia un uso vietato dalla legge o dai regolamenti» (art. 436). Non solo finché la capitale fu Torino, ma anche quando fu spostata a Firenze e poi a Roma, una parte significativa dell'alta burocrazia, della corte, del Parlamento e del governo era di estrazione piemontese, e forse per questo restia a piegarsi alla priorità della *publica utilitas* già largamente adottata nel resto d'Italia.

Anche l'Italia, che con la Germania ha in comune una lunga storia di suddivisione in piccole entità statali (dopo il Congresso di Vienna l'Italia ne contava undici, la Germania trentanove), avrebbe potuto lasciar sopravvivere, con tutte le loro differenze, le norme di ciascuno degli antichi Stati, ma puntò invece su un sistema unificato. Vi si arrivò, tuttavia, attraverso un lungo processo, che si concluse solo nel 1909: il *punctum dolens* fu sempre la gerarchia fra la *publica utilitas* e la proprietà privata; o, se vogliamo dirlo altrimenti, il contrasto fra la tradizione "piemontese" che dava il primato ai diritti dei privati e quella "romana" (ma anche "toscana" e "napoletana") che anteponeva il pubblico bene a ogni altro valore.

Già nel breve governo Cavour fu avvertita l'esigenza di una legge nazionale di tutela, e ne fu incaricato Terenzio Mamiani; ma il suo non fu che il primo dei tentativi naufragati prima di approdare al Parlamento, mentre intanto la questione del patrimonio andava dibattendosi fra istanze locali e la stentata costruzione di un forte Stato centrale.

Una disciplina della materia fu poi tentata nel 1868 su proposta del Consiglio di Stato, ma senza effetto. Appena spostata a Roma la capitale furono anzi aboliti dal Senato (13 marzo 1871) i vincoli fidecommissari, che nella Roma dei Papi avevano garantito per secoli la "tenuta" delle collezioni delle grandi famiglie, vietandone la frammentazione anche se di piena proprietà privata (è grazie a questo istituto giuridico che si conservano fino ad oggi grandi collezioni come quelle dei principi Colonna e dei principi Doria Pamphili). Pochi giorni dopo (25 marzo) la Camera pose un argine, mantenendo in vigore i vincoli in attesa di una nuova legge. In quelle accese discussioni si delineò il contrasto fra la Camera (interamente elettiva) e il Senato, dove per nomina regia o per censo trovavano posto molti membri dell'alta aristocrazia, direttamente interessati a mettere sul mercato le proprie collezioni. Il Senato auspicava sì una qualche norma di conservazione, ma «senza ledere i diritti dei proprietari» (è la formula usata da Carlo Alberto nel 1832), la Camera intanto poneva un argine alle dispersioni richiamando in vigore in tutto il territorio nazionale le leggi previgenti nei singoli Stati. Debole difesa: bastava infatti trasportare un quadro o un manoscritto da Napoli a Torino per poterlo poi esportare impunemente, come avvenne infatti assai spesso.

Nel 1872 Cesare Correnti (ministro della Pubblica Istruzione ed esponente della Destra storica) propose un disegno di legge, incentrato sul «decoro e interesse nazionale», dal quale «procede la facoltà dello Stato

d'interdir l'estrazione dal Regno e le vendite d'opere artistiche ... senza il previo suo beneplacito», dato che il patrimonio artistico «soccorre di necessità all'incremento della civiltà per mezzo della pubblica educazione, alla grandezza, alla vita nazionale». Nonostante questi principii, quel che si propose allora era un sistema di tutela blando e volontaristico; eppure fu bloccato dal Senato, né ebbero miglior sorte gli analoghi progetti presentati e ripresentati dai successori di Correnti nel Ministero della Pubblica Istruzione: Ruggero Bonghi (1875-76), Michele Coppino (1878, 1886), Francesco De Sanctis (1878), Pasquale Villari, Ferdinando Martini (entrambi nel 1892).

Anche l'ultimo di questi disegni di legge richiese, dal 1898 al 1902, due ministri (Niccolò Gallo e Nunzio Nasi) attraverso tre governi, prima di potersi materializzare nella L. 185 (12 giugno 1902) sulla «Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte».

Tutti questi falliti tentativi si erano infranti contro un solo scoglio, il solito : i diritti della proprietà privata e la difficoltà di riconoscere il primato del pubblico bene sul libero commercio ed esportazione delle opere d'arte. Ben poco cambiarono le carte in tavola quando dopo governi e ministri della Destra (Correnti, Bonghi) venne al potere la Sinistra (a cui appartennero Coppino, De Sanctis, Villari, Martini). Se Villari proponeva di catalogare tutti «gli oggetti di notevole importanza» in mani private, e Martini riprendeva e argomentava lo stesso discorso, subito si levavano, specialmente in Senato, voci contrarie; e i principali interventi dei senatori furono raccolti in un polemico pamphlet, *La legislazione delle Belle Arti e il Senato*, dove la proprietà «assoluta e imprescrittibile» viene proclamata «diritto divino perché emanante dalla volontà di Dio», e i progetti Coppino e Gallo vengono detti «feroci» e «infetti del medesimo peccato originale»: limitare i diritti di proprietà.

In un contesto così difficile, la legge del 1902 provò a «trovare la giusta misura nel contemperare le due opposte ed esorbitanti dottrine» (così il ministro Gallo), ma di fatto privilegiò i diritti dei privati proprietari di monumenti e oggetti d'arte, limitò il progetto di catalogo dei beni in mano privata alle cose «di sommo interesse storico ed artistico» vietandone l'esportazione, e allo Stato lasciò solo il diritto di prelazione su immobili o cose d'arte messi in vendita, e in casi eccezionali il diritto di esproprio per pubblica utilità. Peggio ancora, il fondo di Stato destinato a tali acquisti era formato con un unico provento, quello derivante dalle tasse di esportazione all'estero di opere d'arte (fissate in misura progressiva, dal 5 al 33 %): in altri termini, per salvare poche cose se ne dovevano esportare moltissime.

L'emorragia di opere d'arte dall'Italia verso le collezioni di tutto il mondo, favorita dalle incertezze normative dopo l'Unità, rischiava dunque di accentuarsi con la nuova legge. Come ha scritto Roberto Balzani nel suo ottimo libro *Per le antichità e le Belle Arti. La legge n. 364 del 10 giugno 1909 e l'Italia giolittiana* (Bologna, Il Mulino, 2003), quella del 1902 era una «legge ad

orologeria»: il Ministero avrebbe dovuto compilare entro un anno i cataloghi delle opere di “sommo pregio”, e nel frattempo restavano ancora in vigore le norme degli antichi Stati italiani, segmentando i criteri di tutela (e di esportazione) secondo una geografia politica spazzata via da quarant’anni.

Mentre si avvicinava la scadenza, nemmeno uno dei promessi cataloghi era pronto; e alla Camera Felice Barnabei (già Direttore Generale alle Antichità e Belle Arti) ottenne dopo una dura battaglia il blocco per due anni di tutti i permessi di esportazione di antichità e d’arte, e impegnò il governo a redigere i cataloghi e a reperire risorse per l’acquisto delle opere più importanti messe in vendita dai privati (L. 27 giugno 1903, n. 242). Il primo catalogo di opere “invendibili” perché «di sommo pregio» uscì di fatto sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1903: nove pagine, palesemente da completarsi con successive “puntate”. Ma il catalogo non arrivava mai alla fine; e la legge-catenaccio del 1903 (la definizione è di Barnabei) dovette esser prorogata di anno in anno per ben sei volte, finché non si arrivò a una nuova e più organica legge: la legge n. 364 del 20 giugno 1909 «Per l’antichità e le belle arti», vero atto di nascita della disciplina nazionale italiana della tutela, dalla quale venne poi ogni altra disposizione, fino ad oggi. Come vedremo subito, già nel 1909 Benedetto Croce ebbe un ruolo significativo nell’approvazione della legge.

Intanto nel 1907 (con la legge 386) era stato creato il sistema delle Soprintendenze con speciali ripartizioni (archeologia, monumenti, gallerie e oggetti d’arte), che ebbero competenza territoriale ma furono sottoposte al Ministero della Pubblica Istruzione.

Camera e Senato erano in quegli anni, scrive Andrea Emiliani, «presi nella stretta di una contraddizione violenta fra l’utile pubblico e l’interesse privato», ma finirono per riconoscere in «tutta la sua vitalità e precisione ... una visione pervicacemente pubblica e poi sociale del problema», la stessa che aveva ispirato «l’intima, connessa forza culturale, cresciuta nel corso di secoli e di esperienze e messa a punto con straordinaria precisione entro i primi anni dell’Ottocento».

Si era intanto venuta accrescendo la consapevolezza della *longue durée* della normativa di tutela: secondo una strategia della persuasione già efficacemente esercitata da Carlo Fea nella Roma pontificia, la relazione del sen. Giuseppe Miraglia (1873) conteneva numerosi riferimenti al diritto romano; di spirito analogo furono nel 1881 la raccolta (promossa da Giuseppe Fiorelli) di *Leggi, decreti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati governi d’Italia per la conservazione dei monumenti e la esportazione delle opere d’arte*, e nel 1892 *La legislazione delle Belle Arti* di Filippo Mariotti, Sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Questo straordinario impegno legislativo e lo sforzo di radicarlo nella storia della tutela non si capirebbero senza il contesto di quegli anni: i migliori intellettuali e parlamentari (molti furono l’uno e l’altro) intesero il patrimonio culturale come un dato essenziale

per definire e promuovere l'identità dei diversi territori e quella della nazione, in sintonia con l'educazione scolastica; il progetto era insomma, secondo la formula di Fiorelli, di muoversi «tra scuola e custodia».

La legge del 1909 porterà la firma del ministro Luigi Rava, ravennate, ma deve almeno altrettanto a un altro ravennate, Corrado Ricci, che Rava nominò Direttore Generale alle Antichità e Belle Arti, al deputato toscano Giovanni Rosadi e all'abruzzese Felice Barnabei, che prima di essere deputato era stato anch'egli Direttore Generale alle Antichità e Belle Arti. Il primo disegno di legge, presentato da Rava nel dicembre 1906 e poi modificato alla Camera da una commissione presieduta da Barnabei, fu accompagnato da un'appassionata relazione di Rosadi, che rifletteva le opinioni degli intellettuali e degli ambienti più fortemente impegnati sul fronte della protezione del patrimonio.

Emergono fra questi la rivista *Il Marzocco* e l'Associazione per la difesa di Firenze antica, fondata nel 1898 per reagire agli sventramenti e trasformazioni del centro storico della città che ne sfiguravano il volto a partire dagli anni (1865-1871) in cui fu capitale del Regno d'Italia.

L'Associazione fiorentina fu promossa e presieduta dal principe Tommaso Corsini, membro della stessa famiglia di Clemente XII, del Viceré di Sicilia Bartolomeo Corsini e del card. Neri Corsini, personaggi a cui (come ho sopra ricordato) si devono importanti iniziative a Firenze, in Sicilia e a Roma nel Settecento. Corsini, esponente della Destra storica e membro del Senato, vi rappresentava un'aristocrazia di segno opposto a quello dei senatori Odescalchi e Colonna che rivendicavano la priorità della proprietà privata a scapito del pubblico interesse, e riuscì a creare un vasto movimento di opinione, che culminò in una pubblica assemblea a Firenze, il 6 dicembre 1908, e nel lancio di una petizione, che ebbe 360 firme. La raccolta di firme interessò i più significativi intellettuali d'Italia, ma anche politici, industriali, la borghesia colta: fra gli altri, Giacomo Puccini, Pasquale Villari, Isidoro Del Lungo, Gaetano Salvemini, Adolfo Venturi, Pietro Toesca, Arturo Graf, Corrado Ricci, Felice Bernabei. Inoltre 43 senatori e 16 sindaci.

All'assemblea di dicembre partecipò anche Benedetto Croce, che aveva 42 anni e andò all'assemblea in qualità di delegato della Società Napoletana di Storia Patria. Fu proprio Croce a proporre una mozione, che corrispondeva alla petizione al Senato, e che venne votata per acclamazione; perciò Roberto Balzani ha potuto scrivere che Croce fu in quella fase «acme di tutto l'intenso movimento». Com'era accaduto altre volte, la legge fece più volte la spola fra Camera e Senato, ma fu la mozione fiorentina, unendosi all'emozione per il terremoto di Messina (28 dicembre 1908), che determinò la finale approvazione: fu la legge nr. 364 del 30.6.1909.

Il testo originario del disegno di legge conteneva alcuni principi, che al Senato non passarono. Ne segnalo qui solo due. Il primo, di speciale rilievo ai fini del nostro tema di oggi, è l'inclusione, fra le cose da tutelarsi elencate all'art. 1, di «giardini, foreste, paesaggi, acque, e tutti quei luoghi ed oggetti naturali che abbiano l'interesse sovraccennato». Era stato il ministro Rava a volere questa dizione – nata come reazione alle devastazioni romane, che dopo aver annientato Villa Ludovisi minacciavano anche Villa Borghese –, mentre Rosadi, «sentendo nell'intimità della sua preveggenza, poi giustificata dai fatti, il rischio di un'apposita menzione», avrebbe preferito limitarsi a «una dizione amplissima, con l'espresso intendimento che nella locuzione di “cose d'interesse storico e artistico” si dovessero intendere comprese anche le bellezze naturali e paesistiche». Questo primo tentativo di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale avrebbe avuto esito più tardi con leggi *ad hoc*: ma è importante rilevare che già al legislatore del 1909 era ben presente lo stretto legame fra tutela del patrimonio culturale (mobile e immobile) e tutela del paesaggio, che sarà caratteristica peculiare del sistema italiano, e culminerà nell'art. 9 della Costituzione vigente.

Un secondo principio caratterizzante, contenuto nel disegno di legge Rava-Rosadi, si infranse contro l'opposizione del Senato: l'azione popolare. Questo il testo dell'art. 37, soppresso nella versione finale: «Ogni cittadino che gode dei diritti civili e ogni ente legalmente riconosciuto potrà agire in giudizio nell'interesse del patrimonio archeologico, artistico e storico della Nazione contro i violatori della presente legge». Questa norma si radicava nel diritto romano, dove l'*actio popularis* era fondata sulla piena identità fra il *populus* nel suo insieme e i cittadini (*cives*): perciò il singolo *civis* (*quivis de populo*) poteva agire giuridicamente in nome del popolo, promuovendo un'*actio popularis* in difesa di interessi pubblici, e in particolare dei beni comuni (*res communes omnium*) come l'aria, le acque, il mare, i litorali. Perciò Rosadi, dopo aver argomentato in favore della *publica utilitas*, raccomandava di introdurre nella nuova legge questo principio, che «conferisce ai cittadini la facoltà di far valere i diritti che spettano allo Stato». Si trattava, insomma, di una diretta investitura del singolo cittadino ad agire in nome del pubblico interesse. Lo scopo, scrisse allora Rosadi, era di «avere la opinione pubblica forte, ben costituita e ben diretta ausiliatrice dello Stato nella conservazione del patrimonio artistico»; di partire dalla coscienza di forti identità *locali* per la «rappresentazione di uno spazio *nazionale* intessuto di simboli, di immagini, di luoghi comuni culturali» (Balzani). Chi combattesse questa proposta, argomentava Rosadi, «mostrerebbe di non aver visti mai occupati i territori pubblici, mai chiuse le strade di campagna, mai contaminate le bellezze e le tradizioni della città, mai sperperati i patrimoni pii, mai negletti o disonorati gli uffici pubblici, mai asserviti o trascurati i doveri della rappresentanza e dell'autorità». Invano: perché la legge passasse in Senato, dove regnava uno «sviscerato affetto al diritto di proprietà», anche questo articolo dovette essere cassato.

Il tema della tutela del paesaggio, anche se la norma specifica non fu approvata nel 1909, era da tempo all'ordine del giorno, anche per influenza di altre esperienze europee. In Francia un ampio dibattito aveva accompagnato la legge Beauquier del 1906 sulla protezione del paesaggio e dei siti storici, pittoreschi e leggendari, che prevedeva un *classement* dei paesaggi a seconda del livello di interesse (dal generale al locale), e forme di protezione negoziata fra le amministrazioni pubbliche e i proprietari privati. Intanto Corrado Ricci, in un battagliero articolo su *Emporium* del 1905, metteva insieme tre vicende di quegli anni: il tentativo di aprire una nuova porta nelle mura di Lucca (che fu allora battuto da una vasta campagna di opinione, a cui parteciparono Carducci, Pascoli e D'Annunzio), e le minacciate distruzioni della cascata delle Marmore e della pineta di Ravenna. Da quella congiuntura nacque la legge 411 del 1905 «Per la conservazione della Pineta di Ravenna», prima legge paesaggistica d'Italia, che fondava la necessità della tutela sulla storia del sito e sulle sue memorie, da Odoacre e Teodorico alla «divina foresta spessa e viva» di Dante, a Dryden, a Byron, a Garibaldi.

Quando il Senato sopprime la tutela del paesaggio dalla legge Rava del 1909, si ricorse all'artificio parlamentare di approvare un ordine del giorno, senza la minima conseguenza pratica, che impegnava il governo a presentare un disegno di legge «per la tutela e la conservazione delle ville, dei giardini e delle altre proprietà fondiari che si connettono alla storia o alla letteratura o che importano una ragione di pubblico interesse a causa della loro singolare bellezza». In questo testo brevissimo, il termine “paesaggio” è evitato, e la dizione «altre proprietà fondiari» indica di dove venissero le resistenze a includere il paesaggio fra i beni da tutelare. Almeno in Senato, ogni limitazione della piena proprietà privata era ancora impraticabile sul piano legislativo, e non per una contrapposizione tra Destra e Sinistra, bensì per le spaccature all'interno del mondo liberale, dove anche l'alta aristocrazia presente sui banchi del Senato si divise fra i difensori a oltranza dei diritti di edificazione (i principi Colonna e Odescalchi) e i fautori della tutela (il principe Corsini).

Erano sorte intanto in Italia associazioni variamente protezionistiche, dal Touring Club (1894) all'Associazione Nazionale per i Paesaggi e i Monumenti Pittoreschi d'Italia (1906), alla Lega Nazionale per la protezione dei monumenti naturali (1914), ai movimenti locali come quelli «Per Bologna storica e artistica» o «Per la difesa di Firenze antica», ai movimenti d'opinione suscitati da cittadini e intellettuali intorno a singoli temi di alto valore emblematico, per esempio per la difesa di Villa Borghese minacciata da progetti edilizi (1906: di esso fece parte, con molti altri da Alessandro D'Ancona a Grazia Deledda, anche Benedetto Croce). Per merito soprattutto di Corrado Ricci, si sviluppava intanto un vasto dibattito sui giornali, specialmente *Il Giornale d'Italia* e *Il Corriere della sera*, con duratura influenza sull'opinione pubblica. Sul fronte opposto, proseguivano le resistenze in nome dell'assoluto *ius utendi et abutendi* del privato proprietario. Si negava,

per esempio, che fra «le cose immobili che abbiano interesse storico o artistico» protette dalla legge del 1909 vi fossero anche ville e giardini: a chiarirlo fu necessaria un'apposita legge (688/1912), voluta da Corrado Ricci, che, integrando l'art. 1 della legge del 1909, estese espressamente l'ambito della tutela anche «alle ville, ai parchi e ai giardini che abbiano interesse storico o artistico». Solo così poteva essere arrestata, lo affermò il ministro Luigi Credaro nella relazione introduttiva, «la corsa affannosa alla speculazione, il desiderio di dare alle proprie sostanze il più utile e redditizio impiego, (...) la spinta del sempre crescente urbanismo a trasformare in terreni fabbricabili le aree occupate da parchi e da giardini (...), gloria del nostro Paese, documento della genialità e della magnificenza dei nostri padri».

Ma Giovanni Rosadi non aveva rinunciato alla battaglia per la tutela del paesaggio. Già il 14 maggio 1910, meno di un anno dopo l'approvazione della legge da cui il Senato aveva cancellato l'articolo relativo al paesaggio, egli presentò una nuova proposta di legge (poi discussa alla Camera il 5 luglio 1911) tesa a tutelare «i paesaggi, le foreste, i parchi, i giardini, le acque, le ville e tutti quei luoghi che hanno un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia e con la letteratura», e che perciò «non possono essere distrutti né alterati senza autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione»; per garantirlo, erano previsti vincoli del tutto analoghi a quelli previsti dalla legge del 1909 per i monumenti e gli oggetti d'arte.

Nella relazione introduttiva, Rosadi additava come esempio quanto era avvenuto «in America, nell'utilitaria America», che aveva creato l'enorme parco nazionale di Yellowstone, ma anche in vari Paesi europei, specialmente in Francia. Quindi, con movimento per quel tempo non ovvio, Rosadi connetteva paesaggio e ambiente: «come si eccitano e diffondono precetti di igiene, di decenza, di quiete e di riposo, così non è forse eccesso di persecuzione legislativa imporre obblighi di rispetto alla bellezza che non si crea [cioè ai paesaggi naturali], particolarmente in Italia!».

Del dibattito che si svolse fra la legge sulle antichità e le belle Arti del 1909 e la legge Croce sul paesaggio scelgo due sole voci, due nomi oggi dimenticati dai più, ma che ebbero allora la lucidità di guardare alla proposta Rosadi con sguardo simpatetico ma critico. Dei due, uno (il calabrese Luigi Parpagliolo) era un alto funzionario ministeriale, e contribuì al dibattito dall'interno delle istituzioni (sarà anche membro della Commissione ministeriale che scrisse la legge Croce); l'altro (Nicola Falcone) è un completo *outsider*, un giovane giurista abruzzese, che su questi temi scrisse un libro assai originale, *Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-estetico* (Firenze, Alinari, 1914), e morì poi sul fronte nel 1916. Falcone aveva pubblicato l'anno prima una raccolta di norme di tutela delle antichità e belle arti *dal diritto romano ad oggi*; ed è con quell'esperienza in mente che egli affronta il tema della proprietà privata, principale ostacolo alla tutela del paesaggio.

Per lui, le ragioni per salvaguardare le «armonie viventi» del paesaggio a beneficio delle generazioni future sono estetiche e storiche (ma anche etiche), e però richiedono fondamenti e strumentazione giuridica. Il diritto di proprietà, argomenta Falcone, fu totale e illimitato negli antichi assolutismi, ma venne profondamente modificato quando la consapevolezza dei diritti dell'uomo cambiò i termini del patto sociale: da allora, lo Stato mutò forma diventando «l'esponente del pubblico interesse, l'interprete della volontà collettiva ed il prodotto della legge di sociale convivenza»; in questo quadro, la proprietà privata incontra un necessario limite nel principio del pubblico bene e della cooperazione fra i cittadini. In questo limite e nel suo fondamento giuridico è il presupposto essenziale per la tutela del paesaggio. Anzi, la proposta Rosadi non pare a lui sufficiente, perché andrebbe estesa ad altri aspetti (flora e fauna, regime delle acque), ma soprattutto perché la formula «notevole interesse» è ambigua e restrittiva, e si presta a contestazioni d'ogni genere: assai meglio sarebbe stato parlare di «interesse pubblico» o «interesse generale».

Luigi Parpagliolo intervenne più volte sul tema, partendo dalla definizione del paesaggio secondo i principi della legge francese del 1906: «una parte di territorio i cui diversi elementi costituiscono un insieme pittoresco od estetico a causa della disposizione delle linee, delle forme e dei colori». Ma egli propose di estendere gli ambiti di tutela includendovi anche «l'aspetto delle città storiche, gli spazi liberi che circondano le grandi città», e inoltre elementi dell'ambiente e della tradizione popolare; anche per lui, insomma, l'ambito del disegno di legge Rosadi avrebbe dovuto essere ulteriormente esteso.

Il disegno di legge Rosadi aveva intanto innescato, sull'onda lunga della legge del 1909, un vasto movimento d'opinione. Da esso nacque nel 1913 il Comitato Nazionale per la Difesa del Paesaggio e dei Monumenti, una sorta di «cartello di associazioni». Due punti meritano qui speciale risalto: uno è la giunzione fra tutela dei monumenti e tutela del paesaggio, un tema come si è visto già antico nella cultura civile e giuridica dell'Italia, che proprio allora prese piede in modo più chiaro, e che giunge di fatto fino ad oggi, con l'art. 9 della Costituzione e con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L'altro punto, invece, non ha riscontro sullo scenario del 2011: quel Comitato Nazionale non solo mise insieme ben dieci associazioni protezionistiche, ma anche sei Ministeri (Pubblica Istruzione, Esteri, Agricoltura, Industria, Lavori Pubblici, Finanze) ed altre istituzioni (fra cui le Ferrovie dello Stato); e la riunione fondativa fu autorevolmente presieduta da Luigi Rava, il ministro della Pubblica Istruzione che nel 1909 aveva condotto in porto la legge di tutela del patrimonio, ma aveva dovuto rinunciare all'articolo che estendeva al paesaggio le stesse procedure di salvaguardia. Negli stessi anni si cominciava, intanto, a discutere la possibile istituzione di parchi nazionali, sul

modello americano e di alcuni Paesi europei, come la Svezia e la Svizzera (ma in Italia vi si arriverà solo nel 1922-23, dopo un lungo dibattito).

Intanto, anche sul fronte del paesaggio - come già era avvenuto per le norme di tutela del patrimonio culturale - si cercavano fondamenti e precedenti giuridici nel diritto romano: a farlo fu specialmente Giuseppe Lustig, giurista e magistrato che era procuratore del Re a Napoli. In un lungo articolo del 1918 (sulla rivista napoletana *Il Filangieri*) egli rintracciava, forzando in più d'un caso la lettura delle norme romane in senso modernizzante, tutta una storia della *Tutela del paesaggio in Roma* dalle leggi repubblicane al codice di Giustiniano. Lustig richiama il *decor urbis*, la *publica utilitas* e la *dicatio ad patriam* dei testi giuridici antichi, e insiste sull'intima unione del paesaggio naturale con quello urbano.

Lustig raccomandava inoltre *l'actio popularis* come mezzo efficace per la tutela, poiché ogni cittadino può farsi «quasi come un procuratore dello Stato». «Le bellezze naturali (...) comprendono la bella fatica spesa dall'uomo per render la natura prona al suo volere» ma anche «edificii e monumenti, che conferiscono a ogni città il proprio aspetto, la fisionomia, il carattere (...), formando a un tempo patrimonio della natura e dell'arte».

«E' possibile che il Parlamento rimanga insensibile e inerte, quasi non si accorga neppure che si sente e si agita anche in Italia, e più in Italia che dappertutto, una questione del paesaggio?» si era chiesto enfaticamente Rosadi nella relazione introduttiva al disegno di legge del 1910. Fu possibile. La sua legge continuò a trascinarsi invano fra Camera e Senato, finché la prima guerra mondiale fatalmente interruppe molte delle strade intraprese, fiaccò la nascente federazione fra le associazioni e rese più difficile il cammino. Ma non lo fermò.

Dal 1910 al 1919, si rinvengono negli archivi della Camera non meno di cinque diverse versioni della proposta Rosadi: esse riflettono anche in minuti dettagli lo scontro fra le ragioni della tutela e quelle della proprietà privata, che di fatto vinsero a lungo impedendo a ogni formulazione di arrivare in porto. In mezzo a queste ed altre oscillazioni e difficoltà avanzò lentamente (dodici anni!) quella che sarebbe stata la legge Croce.

Fra i più vigili assertori di una nuova legge specifica a tutela del paesaggio, oltre a Rosadi, fu sempre Corrado Ricci, che era stato fra gli artefici della legge sulla pineta di Ravenna (1905) e poi della L. 364/1909, e ancora ricopriva la carica di Direttore Generale alle Antichità e Belle Arti; ma l'impulso decisivo fu dato da Francesco Saverio Nitti, quando nel suo primo governo istituì per regio decreto (n. 1792/1919) un Sottosegretariato alle Antichità e Belle Arti, quasi un preannuncio del Ministero dei Beni Culturali creato quasi sessant'anni dopo. Primo sottosegretario fu il veneziano Pompeo Molmenti, che aveva partecipato alle battaglie per la tutela d'inizio secolo;

dopo pochi mesi (nel II governo Nitti, di brevissima durata), Molmenti si dimise per protesta contro la mancanza di risorse economiche e fu sostituito da Giovanni Rosadi, che assunse l'ufficio in continuità con il suo predecessore, definendolo «esempio e stimolo della dignità del fare e del pensare», e lo tenne anche nei successivi governi Giolitti e Bonomi.

Ma il veneziano Molmenti aveva fatto in tempo a nominare la commissione «incaricata a preparare uno schema di iniziativa legislativa per la difesa e il rispetto delle bellezze naturali d'Italia» (dicembre 1919). Ne facevano parte lo stesso Rosadi (presidente), Aristide Sartorio, presto sostituito da un altro pittore, Camillo Innocenti, Luigi Parpagliolo, il nuovo Direttore Generale Arduino Colasanti (Corrado Ricci andava in pensione in quei giorni), il deputato socialista Matteo Marangoni, critico d'arte e più tardi fondatore della rivista *La casa bella* (poi *Casabella*), l'archeologo Vittorio Spinazzola (soprintendente a Napoli), il giurista Luigi Biamonti dell'Avvocatura Erariale (che sarebbe diventata l'Avvocatura dello Stato). I tempi erano maturi, e tre mesi di lavoro bastarono a redigere il disegno di legge (marzo 1920), che riprese le linee generali della proposta Rosadi di dieci anni prima. Toccò a Benedetto Croce, senatore dal 1910 e ministro della P.I. nell'ultimo governo Giolitti dal giugno 1920 al luglio 1921, combattere con un Parlamento in grande crisi per portare la legge all'approvazione.

Duravano poco i governi, di quei tempi. Il primo governo Nitti resse meno di un anno, il secondo meno di un mese; né l'uno né l'altro, nonostante Molmenti e Rosadi, fece in tempo ad avviare l'iter parlamentare del disegno di legge uscito dalla Commissione. Lo ereditò il quinto (ed ultimo) governo Giolitti, dove ministro della Pubblica Istruzione era Croce; ma anch'esso durò poco più d'un anno per l'interruzione anticipata della XXV legislatura, e il progetto si trascinò lungo il governo Bonomi (otto mesi) e il primo governo Facta (cinque mesi), prima di essere approvato l'11 giugno 1922. Dopo il secondo governo Facta (tre mesi), comincia la lunga stagione del Fascismo.

Ci volle dunque molta determinazione e tenacia perché, tra governi che cadevano e brevi ministeri, la legge andasse in porto. Croce fu il protagonista di quella battaglia. Egli presentò la legge in Senato il 25 settembre 1920, e ne ottenne presto l'approvazione (31 gennaio 1921) trasmettendolo alla Camera (17 febbraio), ma dopo le elezioni anticipate del 15 maggio 1921 e prima che giurasse il nuovo governo (e il nuovo ministro) dovette ripresentarla tal quale (15 giugno 1921). I suoi successori alla Pubblica Istruzione Orso Mario Corbino (governo Bonomi) e Antonino Anile (governo Facta) proseguirono l'iter, grazie soprattutto a Giovanni Rosadi che mantenne il Sottosegretariato fino al febbraio 1922. Il disegno di legge fu di nuovo approvato dal Senato il 5 agosto 1921, la discussione alla Camera si aprì il 16 dicembre e si chiuse con l'approvazione l'11 maggio 1922. Firmata dal Re l'11 giugno, la legge (nr. 778) fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno, quattro mesi prima della marcia su Roma. Croce non era più ministro, ma è alla sua determinazione

che si deve l'approvazione della legge, ed è giusto che essa venga ancora ricordata come Legge Croce.

Nonostante queste tortuose vicende parlamentari, la relazione introduttiva *Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico* presentata da Croce al Senato il 25 settembre 1920 merita ancor oggi di esser letta come il testo-cardine di una svolta politica significativa, il culmine di un lungo processo che aveva mobilitato associazioni e politici, giornali e opinione pubblica, attraversando non meno di cinque legislature, e che nella ferma volontà di Croce trovò il suo acme.

«Che una legge in difesa delle bellezze naturali d'Italia sia invocata da più tempo e da quanti uomini colti e uomini di studio vivono nel nostro Paese, è cosa ormai fuori da ogni dubbio», esordisce Croce, e subito ricorda i due voti formulati in tal senso dalla Camera (1905) e dal Senato (1909), la legge sulla Pineta di Ravenna, quella su parchi e giardini del 1912 e la proposta Rosadi del 1910. Occorre dunque una legge che «ponga, finalmente, un argine alle ingiustificate devastazioni che si van consumando contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo», tanto più che già nel governo precedente il presidente Nitti aveva fortemente affermato che la necessità di «difendere e mettere in valore, nella più larga misura possibile, le maggiori bellezze d'Italia, quelle naturali e quelle artistiche» risponde ad «alte ragioni morali e non meno importanti ragioni di pubblica economia». Preambolo assai incisivo, che strettamente congiunge il paesaggio alle "antichità e belle arti", ma anche le esigenze della tutela a quelle dell'economia: mostrando, sia detto di passaggio, che la "valorizzazione" del patrimonio culturale non è affatto un'invenzione dei ciarlieri politici e manager del nostro tempo.

Perché è necessario tutelare il paesaggio? Un «altissimo interesse morale e artistico legittima l'intervento dello Stato», risponde Croce: poiché il paesaggio «altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari (...), con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli». Si nasconde qui una citazione della celebre formula secondo cui il paesaggio è «il volto amato della Patria». Questa formula, che in quegli anni ebbe in Italia quasi il valore di uno slogan, veniva spesso attribuita a Ruskin, e certo corrisponde alla sostanza del suo pensiero; ma è impossibile rintracciarla con queste parole nei suoi scritti, ed è tratta piuttosto da una volgarizzazione del suo pensiero, *Ruskin et la religion de la beauté* di Robert de la Sizeranne (1897). Croce non la attribuisce esplicitamente a Ruskin, come molti avevano fatto; ma subito dopo cita proprio Ruskin come il vero iniziatore del movimento europeo in difesa della natura e del paesaggio, a partire dal 1862 quando egli «sorse in difesa delle quiete valli dell'Inghilterra minacciate dal fuoco strepitante delle locomotive e dal carbone fossile delle officine».

Il riferimento a un quadro internazionale spazia subito in modo più esplicito all'*Heimatschutz* tedesco e ad altre esperienze europee (dalla Svizzera all'Austria e al Belgio), con una citazione speciale per la legge francese del 1906. Tornano, insistiti, la connessione fra paesaggi e «sviluppo dell'anima nazionale», e il riferimento alle «associazioni potenti sorte per mettere in valore le bellezze naturali, e imporre, premendo sull'opinione pubblica, la necessità di sanzioni positive contro le ingiustificate e spesso inutili manomissioni del paesaggio nazionale». Perciò è opportuno l'obbligo ai proprietari di chiedere il permesso delle Soprintendenze per lavori sia in immobili storici che in luoghi caratterizzati da «bellezze naturali e panoramiche»; perciò è necessario notificare immobili e paesaggi di «importante interesse», sottoponendoli a speciali limitazioni del diritto di proprietà, onde «contemperare le ragioni superiori della bellezza coi legittimi diritti dei privati». «I vari interessi contrastanti» devono esser «composti con spirito di conciliazione», avendo a mente «ciò che è in cima ai pensieri di tutti, economia nazionale e conservazione del privilegio di bellezza che vanta l'Italia».

Nella relazione di Croce è la salvaguardia del paesaggio viene fondata sulla sua affinità con il patrimonio d'arte nel formare l'identità nazionale, e legittimata mediante paralleli coi più civili Paesi d'Europa; ma è degno di nota che Croce si preoccupasse, inoltre, di cercare precedenti nella legislazione degli antichi Stati italiani, trovandoli infatti nei «Rescritti Borbonici del 19 luglio 1841 e 17 gennaio 1842 e 31 maggio 1843», che «vietavano di alzare fabbriche, le quali togliessero amenità o veduta lungo la via di Mergellina, di Posillipo, di Campo di Marte, di Capodimonte». In questi casi come nella sua proposta di legge, le limitazioni alla proprietà privata in null'altro consistono che in «una servitù per pubblica utilità», poiché sarebbe egualmente inammissibile «deturpare un monumento o oltraggiare una bella scena paesistica, destinati entrambi al godimento di tutti». Croce non ricorda invece, e forse non conosce, l'ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 1745 (sulle antichità di Taormina e i boschi alle pendici dell'Etna) che abbiamo menzionato all'inizio.

Torna qui il tema della *publica utilitas* : anzi, il filologo classico Augusto Mancini, deputato al Parlamento, aggiungeva nella sua relazione alla Camera del 16 dicembre 1921 qualche riferimento al diritto romano, ricordando (sulla base dell'articolo di Lustig citato sopra) la "servitù di veduta" (*servitus prospectus*), e in particolare le norme a tutela del *prospectus montium* o anche del *maris aspectus* , che una *novella* di Giustiniano protesse in quanto *res omnium gratissima*, in particolare nella sua capitale, Costantinopoli.

Per una superficiale *petitio principii*, si è detto qualche volta che la legge Croce dovesse avere un prevalente carattere estetico. Non è così. Non sono solo le «bellezze naturali» ad esser «soggette a speciale protezione», bensì più

ampie categorie di «cose immobili», per esempio quelle che abbiano «particolare relazione con la storia civile e letteraria». In quella sottolineatura del paesaggio come *veduta*, cioè del potere dello sguardo e della storia che vien coniando uno dopo l'altro i paesaggi mediante gli interventi dell'uomo sulla natura c'era, è vero, una radice culturale tipica del primo Novecento: come ho ricordato al principio, nello stesso anno (1912) Croce, Georg Simmel e Charles Lalo fecero riflessioni assai simili sulle bellezze "di natura" individuate attraverso il filtro dell'arte.

Nel contesto della legge Croce, tuttavia il riferimento specifico alle vedute e ai panorami va inteso sotto il profilo non estetico, ma giuridico. Parlare di "vedute", di "bellezze naturali", di "panorami" aveva in quel contesto il doppio vantaggio di assimilare il paesaggio a un quadro (cioè a una categoria di beni già tutelata dalla legge del 1909) e di legare la nuova legge alla protezione delle vedute (*aspectus, prospectus*) radicata nel diritto romano, e con qualche precedente nei Rescritti del Re di Napoli.

Il testo della legge non poteva uscire inalterato dalle disavventure parlamentari che abbiamo evocato sopra. Ma più che i singoli mutamenti importa ricordare il carattere fondante della legge Croce rispetto alla tradizione italiana di protezione del paesaggio, in particolare per il nesso tra emergenze monumentali e bellezze naturali, per il loro comune riferirsi all'identità nazionale, per il carattere al contempo estetico e storico delle "bellezze" meritevoli di tutela.

Pochi mesi prima dell'avvento del Fascismo, si concludeva così la vicenda delle leggi di tutela dell'Italia unita, cominciata intorno al 1870 e culminata, a gran distanza, nelle leggi 364 del 1909 e 778 del 1922. Per battere i difensori a oltranza della proprietà privata, gli antiquari senza scrupoli e gli speculatori edilizi era stata necessaria un'alleanza fra le migliori forze di ogni partito, ma in ogni partito si trovavano (la storia si ripete) gli indifferenti, gli oppositori, i fiancheggiatori di chi voleva mettere sul mercato statue, quadri e palazzi storici, abbattere pinete, distruggere parchi, lottizzare ville e giardini. L'arma che, nonostante più di un compromesso, li aveva alla fine sconfitti era una sola: il pubblico bene, la memoria storica della tradizione di tutela che in ogni Stato d'Italia aveva per secoli prevalso.

A Croce spetta anche il merito di aver richiamato con forza non solo il precedente della legge francese del 1906 a tutti noto, ma la ricca tradizione germanica, che tra Otto e primo Novecento aveva raggiunto un punto assai alto. Da Alexander von Humboldt, che nel 1859 parla di "monumenti della Natura" alle pagine di Alois Riegl sul «culto moderno dei monumenti» (1903) si affermò allora negli Stati tedeschi un'idea della tutela imperniata sulla parola-chiave *Denkmal* ("monumento"), coi connessi valori di permanenza e di memoria, e si cominciò a parlare di *Kunst-, Geschichts- e Naturdenkmäler* ("monumenti dell'arte, della storia e della natura"). Nacquero in quel contesto

i movimenti di *Heimatschutz* ("protezione della *Heimat*"), che ispirarono la prima legge tedesca a protezione dei monumenti dell'arte e della natura, nel Granducato di Assia-Darmstadt (1902), e poco dopo la legge per la protezione della *Heimat* (1904) e l'ufficio per la protezione dei monumenti naturali della Prussia (1906). Infine, secondo l'art. 150 della Costituzione della Repubblica di Weimar (1919) «i monumenti dell'arte, della storia e della natura, ed il paesaggio, sono soggetti alla protezione e alla tutela dello Stato». La Costituzione di Weimar sarà poi tra quelle che, per suggerimento di Giorgio La Pira, vennero tradotte e distribuite fra i membri dell'assemblea Costituente (Giovanni Salemi j., *Le Costituzioni delle repubbliche del dopoguerra*, Roma, Edizioni Monte-Sacro, 1946); a questo articolo della Costituzione di Weimar fu improntata la prima versione di quello che sarebbe stato l'art. 9 della nostra Costituzione. Proposto il 18 ottobre 1946 da Concetto Marchesi (comunista) e Aldo Moro (democristiano), esso recitava: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato»; e il linguaggio adottato rende evidente l'ispirazione dalla Costituzione di Weimar. La versione finale dell'art. 9 è molto diversa da questa, ma ne ha conservato intatto lo spirito. La tutela del paesaggio ha dunque, è vero, profonde radici italiane, ma in essa batte forte anche un cuore europeo. A Benedetto Croce dobbiamo anche questo.

Con la sua coerente opera di buon governo, il Croce che avrebbe difeso l'indipendenza intellettuale anche sotto il fascismo dimostrava quanto avesse ragione Tocqueville di scrivere che, onde salvare un Paese dal pericolo del dispotismo, nulla vale quanto l'arma della cultura, della consapevolezza storica. E' un'arma che merita di essere oggi ripresa in mano dai cittadini, che devono sapersi riappropriarsi della politica senza delegare a nessuno la facoltà di pensare. La vicenda degli anni 1905-1920 che ho ripercorso può parerci lontana. E' importante capire che essa può e deve essere, per noi oggi in Italia, un nobile modello.